



CITTA di MAGENTA

Ordinanza N.
Data di registrazione

58
08/07/2021

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN CONTENITORI IN VETRO O LATTINA.

IL SINDACO

Premesso che domenica 11 luglio la squadra nazionale di calcio italiana giocherà la finale del campionato europeo e che allo scopo è stata autorizzata la collocazione di un maxischermo presso la tensostruttura di piazza del mercato;

Considerato che il consumo di bevande (alcoliche e non) in contenitori di vetro o lattina può comportare il successivo abbandono su suolo pubblico dopo l'uso;

Considerato che l'evento produrrà una presenza diffusa di persone su strade e piazze cittadine e segnatamente nel Centro Storico, con un conseguente presumibile notevole consumo di bevande;

Considerato altresì che le bevande - alcoliche e non - nei contenitori in vetro o lattina, nonché gli stessi bicchieri in vetro possono far registrare episodi di uso improprio degli stessi nonché essere dispersi nelle aree interessate al transito dei pedoni, i cui frammenti in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l'incolinità delle persone;

Ritenuto pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia garanzia di ordine pubblico;

Ritenuto altresì di dover evitare che chi accede al Centro Storico possa giungere già in possesso di bottiglie e contenitori/bicchieri in vetro;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera Commissario Straordinario n. 50 del 9 aprile 2002 e modificato con delibera Consiglio Comunale n. 49 del 11 dicembre 2017 e segnatamente:

- art. 8 "Comportamenti vietati", c.1 lett. a):

1. E' vietato in luogo pubblico, su suolo pubblico o privato destinato ad uso pubblico o aperto al pubblico passaggio:

a) consumare o detenere a scopo di consumo ogni genere di bevanda alcolica in contenitori di qualsiasi materiale dopo le ore 22,00 e fino alle ore 6,00 del giorno successivo. Il divieto non si applica per le consumazioni effettuate all'interno di pubblici esercizi o nelle aree regolarmente concesse agli stessi a titolo di occupazione suolo pubblico;

- art. 14 Operazioni vietate in luoghi pubblici c.1 lett. m)

1. Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico del territorio comunale, e' vietato:

... m) sputare e abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, involucri, mozziconi di sigarette, gomme da masticare e qualsiasi altro oggetto anche di piccola dimensione.

-art. 24 Nettezza del suolo commi 6 e 7

6. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i locali da rifiuti, liquidi e cose insudicianti.

7. Gli esercizi somministranti bevande in contenitori di vetro, pur non utilizzabili all'esterno del locale in aree pubbliche, quali vie o piazze, sono tenuti a mettere in atto le azioni al fine di ridurre la possibilità di abbandono e dispersione.

Richiamata la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere Art. 70 e segnatamente i commi:

1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

2. Il sindaco con propria ordinanza, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 78, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume

Richiamato l'art. 689 del Codice Penale che vieta la somministrazione/vendita di alcolici a minore, a persona in stato di manifesta ubriachezza, a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità;

Tenuto conto della eccezionalità del divieto, nonché della sua temporaneità;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità ed a determinare lo scadimento della qualità urbana;

per le motivazioni citate in premessa,

ORDINA

dalle ore 20.00 del 11.07.2021 sino alle ore 06.00 del giorno successivo, nel centro cittadino e delle frazioni e comunque in tutte le aree ove si formano, sia in modo spontaneo che organizzato, aggregazioni di tifosi o persone in genere,

SONO VIETATI:

1. la somministrazione e la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e/o lattina da parte degli esercenti le attività di somministrazione/ristorazione nonché alle attività di vendita di alimenti e bevande ed artigianali autorizzate alla vendita di bevande;

2. il consumo e/o l'abbandono in luogo pubblico o aperto al pubblico di bevande alcoliche o non alcoliche, comunque acquisite, contenute in contenitori di vetro e/o lattina;

Il divieto si applica anche alla somministrazione, ristorazione e consumo con servizio ai tavoli negli spazi all'aperto di pertinenza delle attività di somministrazione e/o ristorazione regolarmente autorizzate;

Il divieto si applica altresì anche agli esercizi commerciali di vendita a mezzo di distributori automatici con apertura h. 24.

INVITA

Gli esercenti le attività di somministrazione e vendita, al fine di ridurre il forte impatto ambientale costituito dall'utilizzo sempre maggiore di contenitori in plastica, a voler mettere a disposizione della clientela bottiglie, bicchieri ed in genere contenitori biodegradabili.

Rimane escluso dal divieto il consumo di bevande in contenitori di vetro o lattina all'interno dei pubblici esercizi;

Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00. E' altresì prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare delle bevande ai sensi dell'art.13 legge 698/81 e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 689/81. Il trasgressore è tenuto, altresì, ad asportare eventuali rifiuti abbandonati sul territorio e ad allontanarsi dal luogo.

La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate di far osservare e rispettare la presente Ordinanza.

DISPONE

che copia della presente venga trasmessa:

- Al Prefetto di Milano
- Al Questore di Milano
- Al Comando Polizia Stradale di Magenta
- Al Comando Stazione Carabinieri di Magenta
- Alla Tenenza Guardia di Finanza di Magenta.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Lombardia, ai sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il Sindaco
Dott.ssa Chiara Calati

Sindaco
Chiara Calati / INFOCERT SPA